

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO
STRATEGICO**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 18 giugno 2013.

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

TITOLO II Comitato

Articolo 2 – Nomina, composizione, durata e sede

Articolo 3 – Competenze

Articolo 4 – Convocazione, voto e verbale

Articolo 5 – Funzionamento del Comitato

Articolo 6 - Rapporti tra Società e Comitato

TITOLO III Disposizioni finali

Articolo 7 – Approvazione, modifiche e applicazione del regolamento

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1) L'art. 13 dello Statuto di Cap Holding S.p.A. (di seguito "statuto") ha istituito il Comitato di indirizzo Strategico (di seguito "Comitato") attribuendogli le funzioni di vigilanza, verifica ed indirizzo strategico, al fine di consentire ai Soci l'esercizio di un controllo sulla società – preventivo, concomitante e successivo - analogo a quello esercitato sui propri servizi gestiti in modo diretto.
- 2) Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento del Comitato e la conseguente organizzazione del controllo.
- 3) Il Comitato costituisce lo strumento di raccordo tra tutti gli enti soci per l'esercizio del controllo analogo e, pertanto, i suoi componenti dovranno regolarmente rapportarsi con gli enti soci.
- 4) Lo Statuto individua, all'art. 21, le "*decisioni importanti*" da sottoporre agli enti pubblici soci e su cui è necessario il voto da parte degli stessi.
- 5) Il controllo analogo, effettuato dai Soci anche per il tramite dell'attività del Comitato, è esercitato su CAP Holding S.p.A. anche per le società controllate (di seguito "società del Gruppo").
- 6) In relazione alle suddette specifiche competenze, nonché ai compiti di vigilanza e controllo rispettivamente attribuiti, il Comitato comunica agli Uffici d'Ambito gli esiti dell'attività svolta dallo stesso relativamente alle materie di cui all'art. 21, comma 2, int. 8 ed art. 14, comma 3, int. 1 dello Statuto.

Titolo II - Il Comitato

Art. 2 – Nomina, composizione, durata e sede

- 1) Il Comitato viene eletto nel corso della prima Assemblea dei Soci, che ne determinerà il numero, nei limiti di cui all'art. 13, 1^a comma dello Statuto e ne nominerà il Presidente.
- 2) Possono essere eletti membri del Comitato i Sindaci o i Presidenti degli Enti soci o soggetti da questi delegati, in via permanente, scelti tra gli amministratori dell'ente.
- 3) Ciascun componente del Comitato è referente, per quanto possibile, di un eguale numero di soci determinati dal Comitato stesso ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, tenendo conto del criterio della territorialità.
- 4) Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato o dei suoi membri.
- 5) I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, come previsto all'art. 13, comma 3, dello Statuto e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili.
- 6) Nel caso in cui i membri del Comitato non rivestano più la carica di Sindaco o Presidente della Provincia, o in caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca di un membro,

decadenza dopo tre assenze consecutive non giustificate, il Comitato ne darà comunicazione tempestiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, senza ritardo, convocherà un'Assemblea per la nomina del sostituto.

- 7) Il Comitato, tra i suoi membri, elegge a maggioranza un vice Presidente, ai sensi dell'art. 14 comma 7, dello Statuto, che dovrà svolgere tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.
- 8) Il Comitato si riunisce presso la sede amministrativa della Società, o in altra sede di volta in volta determinata dal Presidente del Comitato, purché posta entro i limiti territoriali dei Comuni soci. Le comunicazioni indirizzate al Comitato devono essere inviate presso la sede della Società.

Art. 3 – Competenze

- 1) Il Comitato, esprime, in rappresentanza di tutti gli Enti Soci secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento, indicazioni per la Società secondo le competenze attribuitegli dagli artt. 14, 21 e 30 dello Statuto ed in particolare in ordine:
 - a. al progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato;
 - b. alla proposta del piano industriale e del piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento;
 - c. alla proposta di operazioni strategiche della società incluse acquisizioni o cessioni di partecipazioni, scissione e fusione;
 - d. alla proposta di delibera sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici che la società deve assumere per le società del gruppo;
 - e. al Modello organizzativo e gestionale ex D.lgs n. 231/2001;
 - f. alla proposta di istituzione o soppressione di sedi secondarie;
 - g. alla proposta di deliberazione su ogni aumento o riduzione del capitale sociale;
 - h. agli acquisti e cessioni immobiliari se superano il terzo del capitale sociale ed il pegno delle azioni.
- 2) I pareri preventivi resi dal Comitato, ai sensi dell'art. 14, comma 3 e dell'art. 30, comma 2, dello Statuto, consistono in manifestazioni di giudizio aventi funzione valutativa ed ausiliaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci ed influiscono sulla competenza gestoria e la relativa autonomia decisionale attribuite al C.d.A. dallo Statuto.
- 3) Il Comitato verifica l'adozione dei regolamenti in merito all'assunzione dei dirigenti e al reclutamento dei dipendenti, all'affidamento degli incarichi, all'affidamento e all'acquisto di beni e servizi, verifica il rispetto da parte della Società CAP Holding S.p.A. di tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente ed acquisisce la documentazione. A tal fine il Comitato opera anche attraverso il Collegio dei Sindaci, l'O.d.V. ed il Revisore contabile.
- 4) I Soci possono richiedere per iscritto al Comitato chiarimenti, osservazioni, informazioni in merito all'attività svolta dalla Società, nei limiti delle competenze attribuite al Comitato.
- 5) Il Comitato è tenuto a rispondere entro 15 giorni consecutivi dalla presentazione dell'istanza.

- 6) Il Comitato, in occasione di seduta assembleare, relazionerà all'assemblea, almeno due volte l'anno, una delle quali in occasione dell'approvazione del Bilancio societario, circa le attività poste in essere per rendere effettivo e pregnante il controllo analogo, previo invio a tutti gli enti soci delle relazioni circa l'attività svolta.

Art. 4 - Convocazione, voto e verbale

- 1) Il Comitato si riunisce:
 - a) preventivamente ad ogni seduta dell'Assemblea se sono posti all'ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze del Comitato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
 - b) qualora ravvisi difformità rispetto agli indirizzi, obiettivi, priorità, direttive generali e piani strategici e gestionali, deliberati dall'assemblea;
 - c) su richiesta di un membro del comitato o di almeno un terzo dei consiglieri di amministrazione;
 - d) ogni volta che il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno e necessario, e comunque almeno tre volte l'anno.
- 2) La riunione è convocata dal Presidente del Comitato mediante avviso riportante l'ordine del giorno, inviato a mezzo fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data stabilita, salvi i casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno.
- 3) La convocazione deve essere inoltrata per conoscenza agli enti soci.
- 4) Le riunioni del Comitato sono validamente costituite in presenza di almeno i 2/3 dei componenti dell'organo stesso. I membri assenti faranno pervenire in tempo utile osservazioni scritte in cui si esprima la posizione dei soci di riferimento circa gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta. Il Comitato dovrà tenere conto di tali osservazioni nell'assunzione delle sue decisioni.
- 5) In ogni riunione validamente costituita viene designato all'interno del Comitato un segretario, che dovrà redigere apposito verbale riportante le osservazioni degli enti soci raccolte dal Comitato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà trasmesso a tutti gli enti soci e per conoscenza alla società entro 15 giorni dalla data della seduta.

Art.5 - Funzionamento del Comitato

- 1) Nel corso della prima seduta, da tenersi entro 10 giorni dalla nomina, il Comitato individua per ciascun suo componente o gruppo di componenti, un numero per quanto possibile pari di soci di riferimento attenendosi al criterio della territorialità, computando anche le Province. Ciascun componente il Comitato, per l'esercizio del controllo analogo, dovrà costantemente rapportarsi e coordinarsi, anche mediante riunioni periodiche, con i rappresentanti legali (Sindaco o Presidente di Provincia) degli enti locali di cui è referente.
- 2) Ogni membro del Comitato trasmette via PEC ai rappresentanti legali degli enti di riferimento la documentazione ricevuta dalla società al fine di richiederne loro osservazioni prima della riunione del comitato stesso.

- 3) Ciascun membro del comitato convoca la riunione dei rappresentanti legali degli enti di riferimento se gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea sono relativi alle lettere c, d, e g) del precedente articolo 3 comma 1. I rappresentanti legali potranno delegare un amministratore dell'Ente o far pervenire loro osservazioni.
- 4) E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni di cui al comma precedente mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti nonché di inviare, ricevere, trasmettere o visionare documenti attuando contestualità di esame e di decisione.

Art. 6 - Rapporti tra Società e Comitato

- 1) La Società si impegna a mettere a disposizione del Comitato un locale presso la propria sede amministrativa, garantendo massima riservatezza ai componenti nello svolgimento delle loro funzioni.
- 2) La Società si impegna ad aprire al Comitato un indirizzo di posta elettronica ed a mettere a sua disposizione la dotazione minima necessaria per il corretto espletamento delle sue funzioni.
- 3) La società trasmette nel rispetto del termine previsto all'art. 27, comma 5, dello statuto, via mail le convocazioni del Consiglio di amministrazione a ciascun componente del Comitato, unitamente alla documentazione posta a corredo dell'ordine del giorno, circa gli argomenti elencati all'art. 3, comma 1, del presente regolamento.
- 4) Il Comitato può chiedere al Consiglio di amministrazione e a qualsiasi altro organo o struttura societaria, ulteriore documentazione a supporto dell'attività di controllo. Qualora ciò si verifichi la società dovrà provvedere entro il termine di 10 giorni lavorativi all'inoltro di quanto richiesto, sempre attraverso posta elettronica.

Titolo III - Disposizioni Finali

Art. 7 – Approvazione e modifiche del regolamento

- 1) Il presente regolamento viene adottato dall'Assemblea dei Soci con le modalità previste dall'art. 17 e segg. dello statuto della Società.
- 2) Qualsiasi modifica al presente regolamento compete all'assemblea che vi provvederà ai sensi dello statuto societario.
- 3) Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.